

Giurisprudenza sotto obiettivo

Giudicato - Esecuzione

La decisione

Esecuzione - Giudicato penale - Sentenza Corte europea - Casi analoghi - Modifica del giudicato - Possibilità (C.e.d.u., artt. 6, 7; Cost., artt. 3, 117; c.p.p., artt. 442, co. 2, 673; D.L. 24 novembre 2000, n. 341, conv. con modif. in L. 19 gennaio 2001, n. 4, art. 7).

A seguito della sentenza della Corte Europea Scoppola c. Italia del 17 settembre del 2009, che ha posto un principio da applicarsi immediatamente a tutti i casi analoghi, il Giudice dell'esecuzione deve sostituire la pena dell'ergastolo definitivamente inflitta con quella di trenta anni di reclusione qualora si trovi di fronte ad una vicenda del tutto assimilabile a quello oggetto della sentenza "Scoppola".

CORTE D'ASSISE D'APPELLO, (ord.) 18 dicembre 2013 (ud. 26 novembre 2013) - MARINO, *Presidente* - CUCURULLO, *Relatore* - P.L., *ricorrente*.

Il commento

I fratelli minori di "Scoppola" davanti al giudice dell'esecuzione per la sostituzione dell'ergastolo con la pena di trent'anni di reclusione

SOMMARIO: 1. I casi analoghi a quello della sentenza "Scoppola". - 2. Le Sezioni unite "Giannone" e "Ercolano" - 3. La sentenza n. 210 del 2013 della Corte costituzionale. - 4. Gli equivoci della prima giurisprudenza di merito successiva alla pronuncia della Consulta.

1. La decisione in commento costituisce un ulteriore episodio della ormai nota vicenda "Scoppola".

Prima di esaminare la pronuncia del giudice dell'esecuzione di Messina, per una migliore comprensione della stessa, conviene, in estrema sintesi, accennare alla sentenza della Corte europea "Scoppola c. Italia" del settembre 2009 e ai suoi recenti sviluppi¹.

¹ Corte eur. dir. uomo, Gr. Cam., 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, in *Cass. pen.*, 2010, 832 ss., con nota di ICHINO, *L'affaire Scoppola c. Italia e l'obbligo dell'Italia di conformarsi alla decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo*. In argomento, cfr. SOTIS, *Le "regole dell'incoerenza"*, Roma, 2012, pp. 69 ss.; MANES, *Il giudice nel labirinto*, Roma, 2012; GAMBARDELLA, *Lex mitior e giustizia*

Come è noto, con tale ultima la sentenza, la Corte europea riunita in Grande Camera – rovesciando la sua precedente giurisprudenza – ha ritenuto che l'art. 7, §1, C.e.d.u. (“nessuna pena senza legge”) non accolga soltanto il principio di irretroattività delle leggi penali più severe, ma consacrì anche “il principio di retroattività della legge penale più favorevole al reo”; elevando dunque il principio di retroattività della *lex mitior* al rango di diritto fondamentale della persona².

In particolare, secondo la Corte di Strasburgo l'applicazione dell'art. 7 D.L. 24 novembre 2000, n. 341 (conv. con modif. in L. 19 gennaio 2001, n. 4), ha violato il diritto assicurato dall'art. 7, §1, della Convenzione; sicché lo Stato italiano è tenuto a garantire che l'ergastolo inflitto al ricorrente all'esito del giudizio abbreviato sia sostituito con una pena conforme al principio di retroattività della *lex mitior* enunciato nella sentenza, ossia una pena di trenta anni di reclusione.

A seguito della sentenza della Grande Camera, il ricorrente Franco Scoppola ha ottenuto la sostituzione dell'ergastolo con la pena di anni trenta di reclusione attraverso l'applicazione in via analogica del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto³. L'art. 625 c.p.p. è stato dunque lo strumento giuridico “escogitato” dalla Corte di cassazione per dare esecuzione nel nostro ordinamento alle sentenze della Corte europea, prima della pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 113 del 2011. Con tale decisione il Giudice delle leggi ha introdotto un nuovo caso di revisione del giudicato di condanna (art. 630 c.p.p.) per attuare, appunto, le sentenze della Corte di Strasburgo che hanno accertato la violazione di un diritto fondamentale (c.d. “revisione europea”)⁴.

Ma quali mezzi di tutela hanno a disposizione i condannati in via definitiva che si trovano in una situazione giuridica analoga a quella oggetto della sentenza “Scoppola” della Corte europea?

Queste persone, che all'epoca della condanna all'ergastolo non hanno presentato ricorso individuale contro la sentenza definitiva (entro sei mesi ex art. 34 C.e.d.u.), possono ora chiedere al giudice dell'esecuzione la sostituzione della pena perpetua con quella di anni trenta di reclusione?

penale, Torino, 2013, pp. 59 ss.

² Cfr. PALAZZO, *Correnti superficiali e correnti profonde nel mare delle attualità penalistiche (a proposito della retroattività favorevole)*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 1173 ss.; MANES, *Sub art. 7*, in *Comm. Breve C.e.d.u.*, Bartole, De Sena, Zagrebelsky, Padova, 2012, pp. 284 ss.

³ Cfr. Cass., Sez. VI, 12 novembre 2008, Drassich, in *Cass. pen.*, 2009, 1457, con nota di CAIANIELLO.

⁴ Corte cost., n. 113 del 2011, in *Giur. cost.*, 2011, 1523 ss., con nota di UBERTIS, *La revisione successiva a condanne della Corte di Strasburgo*.

Occorre stabilire, quindi, se la decisione della Corte di Strasburgo possa direttamente spiegare i suoi vincolanti effetti di travolgimento (o modificazione) del giudicato di condanna anche rispetto ad analoghe vicende giudiziarie; oppure bisogna ritenere che i casi in cui, in via immediata, si possa superare il giudicato, per porre rimedio a una violazione di un diritto fondamentale accertato dalla Corte europea, siano solo quelli in cui la singola persona ha esperito vittoriosamente un ricorso contro lo Stato italiano.

Il concreto problema si pone, dunque, riguardo a tutte le persone condannate all'ergastolo che si trovino in una situazione analoga a quella di "Scoppola". Si tratta di coloro che, avendo presentato istanza di giudizio abbreviato nel periodo di tempo in cui l'art. 442, co. 2, c.p.p. stabiliva la sostituzione dell'ergastolo (anche con isolamento diurno) con la pena di trenta anni di reclusione (lasso di tempo compreso tra il 2 gennaio 2000 e il 24 novembre 2000), sono invece stati condannati alla pena perpetua (senza isolamento diurno) sulla scorta di una modificazione legislativa sopravvenuta: l'art. 7 d.l. n. 341 del 2000. La novella, definita quale disposizione di "interpretazione autentica", precisava infatti che nelle ipotesi di concorso di reati – come quella di "Scoppola" – nelle quali la pena era l'ergastolo con l'isolamento diurno, la pena andasse sostituita non con la reclusione ad anni trenta, bensì con il "semplice" ergastolo⁵.

Per queste persone che non hanno presentato ricorso alla Corte di Strasburgo, opera il principio di retroattività della *lex mitior* (qui in forma di *lex mitior intermedia*)? Possono chiedere anche loro al giudice dell'esecuzione, nonostante la presenza di un giudicato di condanna, la rideterminazione della pena dell'ergastolo in trenta anni di reclusione?⁶

2. La questione è stata oggetto di due recenti decisioni delle Sezioni unite penali ("Giannone" ed "Ercolano"). In entrambe le pronunce, il Supremo Consesso è stato chiamato a stabilire: se il giudice dell'esecuzione, in attuazione dei principi dettati dalla sentenza della Corte europea "Scoppola c. Italia", possa sostituire la pena dell'ergastolo, inflitta all'esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di reclusione, in tal modo modificando il giu-

⁵ Cfr. GAMBARDILLA, *Lex mitior e giustizia penale*, cit., pp. 272 ss.

⁶ Nel senso che sia possibile sostituire direttamente *in executivis* all'ergastolo la pena di trenta anni di reclusione per quei condannati all'esito di giudizio abbreviato che si trovano nella stessa condizione di Scoppola, in dottrina cfr. VIGANO, *Figli di un Dio minore? Sulla sorte dei condannati all'ergastolo in casi analoghi a quello deciso dalla Corte EDU in Scoppola c. Italia*, in www.penalecontemporaneo.it, 9 ss.; Id, *Giudicato penale e tutela dei diritti fondamentali*, *ivi*, 4 ss.; A. GAITO, SANTORIELLO, *Giudizio abbreviato ed ergastolo: un rapporto ancora difficile*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 1201 ss.

dicato con l'applicazione, nell'avvicendamento delle leggi intervenute nella materia, della legge intermedia più favorevole.

Nel dettaglio, le Sezioni unite nella sentenza "Giannone" hanno distinto i casi in cui – in corrispondenza con la vicenda "Scoppola" – deve operare la regola della retroattività della *lex mitior* intermedia, da quelli invece in cui essa non trova applicazione: poiché l'interessato ha richiesto il giudizio abbreviato (e il rito semplificato si è concluso) quando la legge intermedia più favorevole non era più in vigore⁷.

E pertanto, ad avviso delle Sezioni unite "Giannone", la *lex mitior* intermedia – la quale aveva reintrodotto la possibilità del giudizio abbreviato per i reati punibili con l'ergastolo, stabilendo genericamente in caso di condanna la sostituzione della pena perpetua senza o con isolamento diurno con quella temporanea di anni trenta (art. 30, co. 1, lett. b), L. 16 dicembre 1999, n. 479) – può e deve trovare applicazione soltanto per quei soggetti che, avendo commesso un reato astrattamente punibile con l'ergastolo, abbiano chiesto di accedere al rito abbreviato durante la vigenza della menzionata legge intermedia più favorevole (in pratica nel lasso di tempo compreso tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000).

La norma sopravvenuta più mite rispetto a quella vigente all'epoca dei fatti non si applica dunque a quei soggetti che durante la sua vigenza non abbiano chiesto l'accesso al rito speciale, e abbiano compiuto tale scelta processuale soltanto successivamente durante il vigore della normativa meno favorevole. Si pensi, ad esempio, proprio al caso esaminato dalla sentenza "Giannone": qui l'imputato aveva avanzato richiesto di giudizio abbreviato soltanto il 19 agosto 2002, e quindi ben dopo la data del novembre 2000 di entrata in vigore della legge di interpretazione autentica, la quale ha disposto che l'espressione "pena dell'ergastolo" (sostituita con quella della reclusione di anni trenta) impiegata nell'art. 442, co. 2, c.p.p. deve intendersi riferita unicamente all'ergastolo senza isolamento diurno; mentre alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.

Quanto poi alle Sezioni unite "Ercolano", pur premettendo che in questi casi l'esecuzione della pena dell'ergastolo produce in via permanente una lesione del diritto fondamentale del condannato all'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole ex art. 7 C.e.d.u., osservano tuttavia che non può essere la sentenza della Corte di Strasburgo, la quale ha interpretato in una

⁷ Cass., Sez. un., 19 aprile 2012, Giannone, in *Cass. pen.*, 2012, 4015 ss.

vicenda analoga il testo della Convenzione, a permettere – direttamente e immediatamente – al giudice dell’esecuzione il superamento del giudicato di condanna attraverso la rimodulazione della pena inflitta all’autore dei reati⁸.

I giudici della Corte suprema italiana indicano pertanto, con l’ordinanza “Ercolano”, la strada della questione di legittimità costituzionale della norma penale *ex post* divenuta illegittima a seguito del *revirement* della Corte di Strasburgo: perché la norma è ormai in contrasto con norme di rango gerarchico superiore. In particolare, qui si tratta dell’invalidità costituzionale dell’art. 7 d.l. n. 341 del 2000 confliggente – attraverso il parametro dell’art. 117 comma 1 Cost. – con il principio di legalità convenzionale di cui all’art. 7, §1, C.e.d.u.; nella nuova conformazione datane dalla Corte europea con la sentenza “Scoppola”, che estende la portata del principio in questione in materia penale anche all’aspetto della retroattività della *lex mitior*⁹.

Dall’applicazione retroattiva *in malam partem* dell’art. 7 cit. (la legge pseudo-interpretativa) è derivata in pratica la violazione del diritto fondamentale del condannato all’operatività della legge penale più favorevole (art. 7 C.e.d.u.) tra quelle che si sono avvicinate nell’arco temporale tra l’integrazione dell’ipotesi criminosa e la conclusione del procedimento penale, in presenza del presupposto processuale rappresentato dalla richiesta del rito abbreviato compiuta nello stesso periodo. Cosicché le Sezioni unite decidono di sollevare d’ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 d.l. n. 341 del 2000¹⁰.

3. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 d.l. cit., sollevata dalle Sezioni unite penali “Ercolano”, è stata esaminata nella sentenza n. 210 del 2013 della Corte costituzionale.

Ad avviso della Corte costituzionale, la sentenza “Scoppola” pur non essendo una sentenza c.d. “pilota” ha nondimeno messo in evidenza una violazione di carattere strutturale della C.e.d.u. da parte della nostra legge, dovuta alla non conformità rispetto alla Convenzione dell’art. 7 d.l. n. 341 del 2000. E pertanto lo Stato italiano è obbligato sia a porre rimedio alla situazione di illegittimità convenzionale, sia a rimuoverne le conseguenze nei riguardi di tutti i condannati che versano nelle medesime condizioni di “Scoppola”¹¹.

⁸ Cass., Sez. un., (ord.) 19 aprile 2012, Ercolano, in *Cass. pen.*, 2012, 3969, con nota di GAMBARDELLA.

⁹ Per considerazioni in parte critiche sulla investitura della Corte costituzionale promossa dalle Sezioni unite “Ercolano”, cfr. A. GAITO, SANTORIELLO, *Giudizio abbreviato ed ergastolo*, cit., 1208 ss.

¹⁰ Cass., Sez. un., ord. 19 aprile 2012, Ercolano, cit.

¹¹ Corte cost., n. 210 del 2013, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 1423, con commento di C. PECORELLA.

Il Giudice delle leggi precisa quindi che bisogna eliminare gli effetti già definitivamente prodotti in vicende eguali a quella in cui è stata riscontrata l'illegittimità convenzionale, che però non hanno visto presentato dal condannato un ricorso individuale alla Corte di Strasburgo; e le decisioni sono divenute pertanto inoppugnabili. Non si possono frapporre ostacoli all'estensione degli effetti della Convenzione a casi analoghi a quello relativo a "Scoppola", e sui quali si sia già formato il giudicato. Invero nel nostro sistema di diritto penale sostanziale, come ad esempio per l'*abolitio criminis* (art. 2, co. 2, c.p. e art. 673 c.p.p.), è il legislatore a ritenere recessivo il valore del giudicato al cospetto di alcune situazioni sopravvenute¹².

In via generale, la procedura per adeguarsi alla sentenza della Corte Europea "Scoppola" – secondo la Corte costituzionale – non è quella del nuovo caso di "revisione europea" ex art. 630 c.p.p., bensì è quella della fase esecutiva: il giudice deve incidere semplicemente sul titolo esecutivo, sostituendo la pena irrogata dell'ergastolo con quella conforme alla C.e.d.u. di trent'anni di reclusione. Tuttavia nei riguardi dei condannati che non hanno proposto ricorso e dunque manca una decisione specifica della Corte europea, non è possibile dunque adire direttamente il giudice della esecuzione: è necessario invece sollevare prima una questione di legittimità costituzionale della norma convenzionalmente illegittima.

La Corte costituzionale asserisce, infatti, che è indispensabile la presenza di un ricorso individuale a Strasburgo (ex art. 34 C.e.d.u.) per la revoca o la modificazione immediata del giudicato di condanna. Nel caso di specie resta quindi precluso per i condannati che versano nella stessa posizione processuale di "Scoppola" di utilizzare lo strumento dell'immediato ricorso al giudice dell'esecuzione per modificare la condanna definitiva, sostituendo la pena illegittima dell'ergastolo con quella di trenta anni di reclusione¹³.

L'asserzione è pienamente condivisibile. Rendere invero possibile al giudice dell'esecuzione di incidere sul giudicato di condanna in assenza di un ricorso a Strasburgo, perché la condanna è in contrasto con i principi affermati in una pronuncia della Corte europea su un analogo caso, produrrebbe non solo una disarticolazione del sistema processuale penale delle impugnazioni, ma altresì la soppressione in pratica dell'istituto del giudicato penale¹⁴. Un diritto senza autorità finisce coll'annullare se stesso. Non è ipotizzabile un sistema

¹² Corte cost., n. 210 del 2013, cit.

¹³ Corte cost., n. 210 del 2013, cit.

¹⁴ Così Cass., Sez. I, 18 gennaio 2011, Raffaelli, in *Mass. Uff.*, n. 249328; in *www.penalecontemporaneo.it*, con nota di GIALUZ.

giuridico nel quale qualsiasi rapporto risulti sempre reversibile, mai definitivo per evitare la possibilità che una decisione “ingiusta” si cristallizzi in modo irrevocabile: si vivrebbe in una perpetua incertezza¹⁵.

Ebbene sul presupposto di una previa dichiarazione di incostituzionalità per superare il giudicato in assenza di una decisione di Strasburgo, la Corte costituzionale conclude ritenendo fondata nel merito la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 d.l. n. 341 del 2000. A seguito delle sentenze della Corte cost. n. 348 del 2007 e n. 349 del 2007, integrando infatti l'art. 7 C.e.d.u., quale norma interposta, il parametro costituzionale dell'art. 117, co. 1, Cost., la violazione del principio di legalità convenzionale accertata dalla Corte europea con la sentenza della Grande Camera “Scoppola contro Italia” determina l'illegittimità costituzionale della norma impugnata (art. 7 d.l. n. 341 del 2000)¹⁶.

Alla luce della menzionata sentenza della Consulta n. 210 del 2013, la Cassazione a sezioni unite “Ercolano” ha dunque dato risposta positiva al quesito (sebbene la motivazione della decisione al momento non risulti ancora depositata) se il giudice della esecuzione, in attuazione dei principi dettati dalla Corte europea con sentenza 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, possa sostituire la pena dell'ergastolo, inflitta all'esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di reclusione in tal modo modificando il giudicato con l'applicazione della legge più favorevole¹⁷.

4. Ora, tornando alla decisione in commento, non è certo il suo esito ad essere in discussione: il giudice deve sostituire la pena dell'ergastolo con quella di trenta anni di reclusione, nei casi “analoghi” a quello oggetto della sentenza “Scoppola”.

Ed è ciò che esattamente ha fatto la Corte di assise di appello di Messina: il risultato a cui si è pervenuti con l'incidente di esecuzione è corretto, senza dubbio.

Tuttavia le ragioni addotte dal Giudice dell'esecuzione messinese per correggere il giudicato, il percorso argomentativo tracciato in motivazione, depongono nel senso che si sia travisato quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sent. n. 210 del 2013¹⁸.

¹⁵ Cfr. LUZZATI, *La politica della legalità*, Bologna, 2005, p. 208.

¹⁶ In proposito, cfr. R. CONTI, *Cedu, Costituzione e diritti fondamentali: una partita da giocare alla pari*, in *Il diritto europeo nel dialogo delle Corti*, a cura di Cosio, Foglia, Milano, 2013, 166 ss.

¹⁷ Cass., Sez. un., 24 ottobre 2013, Ercolano, in www.cortedicassazione.it.

¹⁸ Analoghe critiche possono essere mosse a Trib. Gela, (ord.) 19 dicembre, 2013, in *questa Rivista*, con osservazioni a prima lettura di SERRANI.

Il Giudice dell'esecuzione non è - come si è invece affermato nella motivazione della Corte di assise d'appello di Messina - legittimato a disporre la modifica della pena sulla scorta della presenza di una sentenza della Corte Europea che, pur decidendo in altra vicenda, ha posto un principio da applicarsi immediatamente a tutti i casi "analoghi".

Al contrario la Corte costituzionale nella sent. n. 210 del 2013 ha espressamente escluso, seguendo anche quanto asserito nell'ordinanza "Ercolano" delle Sezioni unite, che nei casi in cui manchi una pronuncia specifica della Corte europea, il giudice dell'esecuzione possa direttamente e immediatamente sostituire la pena irrogata o comunque modificare il giudicato di condanna.

Ebbene, qualora il giudice dell'esecuzione potesse emendare la pena irrogata sulla base semplicemente dell'analogia tra il caso che deve decidere e quanto statuito dalla sentenza "Scoppola" - risulterebbe completamente inutile l'iter che dall'ordinanza delle Sezioni unite "Ercolano" ha condotto poi alla sent. n. 210 della Corte costituzionale. Oltretutto, la precedente richiesta del condannato era stata dichiarata inammissibile dal Corte di Messina quale giudice dell'esecuzione, perché l'assenza di una decisione della Corte europea sul caso oggetto della pronuncia impediva di esaminare il merito del ricorso determinandone la sua inammissibilità.

Ma qual è il contenuto della sentenza della Corte costituzionale? E', infatti, con tale contenuto che deve essere necessariamente instaurato il collegamento da parte del giudice dell'esecuzione.

Ora, la Consulta ha annullato una norma ritenuta costituzionalmente invalida, perché in contrasto con l'art. 7 C.e.d.u. e art. 117 Cost. Si è trattato dell'invalidazione di una norma che, seppure contenuta in una legge processuale, è norma di diritto penale sostanziale in quanto riguardante la severità della pena da infliggere: è questo che ha determinato la competenza del giudice dell'esecuzione, e non di certo la decisione della Corte di Strasburgo.

Il giudice dell'esecuzione si occupa delle questioni concernenti non solo la validità e l'efficacia del titolo esecutivo, ma è anche abilitato ad incidere su quest'ultimo in alcune ipotesi previste dal codice di procedura penale. E nel nostro caso, il giudice dell'esecuzione è tenuto a sostituire la pena inflitta con quella conforme alla C.e.d.u. e già precisamente determinata nella misura dalla legge.

La Corte costituzionale ha annullato con effetti *ex tunc*, iperretroattivi, una norma penale, che incide sulla severità del trattamento sanzionatorio. E dunque il giudice dell'esecuzione, sulla scorta di tale annullamento normativo

conseguente alla pronuncia costituzionale, deve provvedere a modificare la pena e ricondurla nei binari della legalità. In pratica, l'art. 7, co. 1, d.l. n. 341 del 2000, dichiarato incostituzionale con la sent. n. 210 del 2013, con il suo effetto retroattivo ha provocato la condanna all'ergastolo di imputati ai quali era applicabile il precedente testo dell'art. 442, co. 2, c.p.p., e che in base a questo avrebbero dovuto essere condannati alla pena di trenta anni di reclusione.

In definitiva, la Corte di appello di Messina ha omesso un passaggio argomentativo: non è la sentenza della Corte di Strasburgo ad aver determinato l'esigenza di modificare la pena irrogata in via definitiva. Quest'ultima decisione rappresenta unicamente il presupposto ex artt. 117 Cost. e 7 C.e.d.u., che ha reso la norma penale interna invalida costituzionalmente; sicché, la Corte costituzionale, alla luce di quanto statuito dalla Corte di Strasburgo nel caso "Scoppola", ha dichiarato incostituzionale la norma interna impugnata (art. 7 d.l. n. 341 del 2000).

Mentre, il giudice dell'esecuzione ha qui competenza per incidere sul titolo esecutivo sulla base della dichiarazione di incostituzionalità della norma penale, e non per attuare quanto deciso dalla Corte europea in fattispecie uguali a quella in cui è stata riscontrata l'illegittimità convenzionale.

Il fraintendimento di cui sembra affetta la motivazione della decisione in commento, mette in ombra oltretutto la questione riguardante il procedimento da impiegare per sostituire la pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione.

Se in tali casi incontrovertibile appare la competenza del giudice dell'esecuzione, resta però non risolto il problema relativo a quale disciplina applicare. Non sembra per nulla utilizzabile in queste ipotesi l'art. 30 L. 11 marzo 1953, n. 87, che regola in via generale gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale: il legislatore sembra qui riferirsi soltanto alla declaratoria di incostituzionalità delle "norme incriminatrici in senso stretto".

Più appropriato sembrerebbe l'uso della disciplina contenuta nell'art. 673 c.p.p. (in tema di revoca della condanna a seguito di abrogazione o dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice): da estendere attraverso una "sentenza additiva" della Corte costituzionale, o per mezzo di una modifica legislativa; per permettere in fase esecutiva la rideterminazione della pena inflitta sulla scorta della norma – concernente il trattamento sanzionatorio del reo – dichiarata costituzionalmente illegittima¹⁹.

¹⁹ In argomento, cfr. GAMBARDELLA, *Lex mitior e giustizia penale*, cit., pp. 161 ss.

ARCHIVIO PENALE 2014, n. 1

MARCO GAMBARDILLA